

Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza 7528
Pubblicata il 17 marzo 2021

[omissis]

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale di x Inferiore, C.A. agiva nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale x, dell'Ufficio X AT della provincia di x oltre che nei confronti dei controinteressati M.S. e E.M. per ottenere la declaratoria del suo diritto ad essere trasferito nella prima delle due sedi indicate nella domanda di mobilità.

Il C., docente di strumento musicale - clarinetto - classe di concorso AC77, quando era titolare nell'a.s. 2010/2011 presso la scuola media statale di (OMISSIS) aveva presentato domanda di trasferimento indicando come prima sede la scuola media statale di (OMISSIS) e solo come terza sede la scuola media statale di (OMISSIS).

All'atto della domanda aveva barrato la apposita casella chiedendo di essere trasferito su più scuole appartenenti a comuni diversi e cioè di essere trasferito su cattedra orario esterna (COE).

Il predetto, che era stato, invece, trasferito nella terza sede indicata nella domanda (scuola media di (OMISSIS)), assumeva di aver diritto ad essere trasferito sulla cattedra ad orario esterno, classe di concorso AC77, composta di 12 ore presso la Scuola media statale "(OMISSIS)" di (OMISSIS), perchè tale era stata la sua prima scelta nella domanda e perchè, stante la sua opzione anche per il trasferimento su cattedra orario esterna, alle 12 ore andavano abbinate 6 ore presso la scuola "(OMISSIS)" di (OMISSIS) (quest'ultima ricompresa nel distretto scolastico (OMISSIS), pure richiesto dal ricorrente in domanda).

2. Il ricorso era respinto dal Tribunale che riteneva rientrasse nell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione la possibilità di accorpamento delle ore disponibili su due scuole a formare una cattedra ad orario esterno.

3. La decisione era confermata dalla Corte d'appello di x.

Quest'ultima egualmente riteneva che non sussistesse un diritto dell'insegnante all'istituzione di una cattedra ad orario esterno con l'accorpamento di più spezzoni orari e richiamava, quanto alla insussistenza di un obbligo di raggruppamento di ore, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 610 del 6 maggio 1999.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.A. sulla base di un articolato motivo, illustrato da memoria, al quale ha resistito solo il Miur.

Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

5. Il C. ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente occorre dichiarare la inammissibilità del controricorso del Miur per essere tardiva la relativa notifica, richiesta all'UNEP-ROMA in data 6 novembre 2017 e, quindi, oltre il termine prescritto dall'art. 370 c.p.c., comma 1, decorrente dalla notifica del ricorso per cassazione avvenuta il 15 settembre 2018.

2. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti (artt. 14 e 18 del c.c.n.i. mobilità personale docente educativo ed ATA 22.2.2011) - art.

9, comma 4, Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2011, n. 16 applicativa del contratto - D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 441 - O.M. n. 332 del 2006, art. 7 - omessa o insufficiente motivazione.

Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, il potere di creare cattedre esterne è un potere vincolante come previsto dal c.c.n. i. regolante la materia della mobilità docenti nonché dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 441.

In particolare, assume che l'art. 14, comma 1, del c.c.n.i. in materia di mobilità personale stabilisce che sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti i posti e le cattedre che risultino vacanti e disponibili e compresi nella pianta organica di diritto per l'a.s. 2011/2012.

Aggiunge che, ai sensi della O.M. n. 16 del 2011, art. 9, comma 4, l'assegnazione dei posti avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole e cioè secondo l'ordine indicato in domanda.

Inoltre, l'art. 18 del c.c.n. i. afferma che i movimenti su cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole della medesima sede o in altra sede saranno disposti solo se gli interessati ne avranno fatto richiesta.

3. il motivo è nel complesso infondato.

4. Sussistono, invero, profili di inammissibilità laddove il ricorrente denuncia la violazione del c.c.n. i. di mobilità personale educativo ed ATA del 22.2.2011 ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8. Ne consegue che l'interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (ora nei soli limiti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012) - v. in tal senso, fra le tante, Cass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 3681/2014; Cass. n. 4921/2016; Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n. 7568/2020; Cass. n. 25626/2020 -.

In relazione a detti contratti, peraltro, il ricorrente è tenuto al deposito degli stessi ed a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, a trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate dalle Corti territoriali (si rimanda, fra le tante, a Cass. n. 20918/2020; nn. 7981, 7216, 6038, 20872, 2709, 95 del 2018), oneri nella specie non soddisfatti.

5. Il motivo è, poi, infondato nella parte in cui denuncia la violazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 441.

Tale norma, "Istituzione delle cattedre e posti orario", si limita, infatti, a stabilire che: "1. Negli istituti statali di istruzione secondaria (sia secondaria di primo grado sia secondaria di secondo grado) le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purchè nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia. 2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali".

In sostanza si tratta di una disposizione che, prevedendo l'istituzione delle cattedre anche mediante l'utilizzazione degli spezzoni orari, è stata dettata dal legislatore essenzialmente con l'obiettivo di

salvaguardare la titolarità del docente perchè qualora l'Amministrazione non riuscisse a formare una cattedra di almeno 18 ore attraverso un completamento con altre scuole, si determinerebbe di certo un esubero. Tuttavia, la stessa, non pone alcun obbligo per l'Amministrazione nel senso preteso dal ricorrente.

In particolare, la disposizione nulla prevede con riguardo ad una preferenza da accordare, secondo la scelta espressa dall'aspirante al trasferimento, all'assegnazione di una cattedra su spezzone orario (ed alla conseguente istituzione di tale cattedra secondo il raggruppamento di ore proposto dall'insegnante) piuttosto che di una cattedra ad orario intero su una determinata scuola, pure oggetto di opzione, dovendo, in mancanza ritenersi riservata alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione l'opportunità di coprire l'una ovvero (previa istituzione) l'altra.

Ed allora non è censurabile il ragionamento della Corte territoriale secondo cui l'Amministrazione, quanto alle preferenze espresse dal C. nella domanda, abbia, in un'ottica di temperamento delle esigenze degli Istituti scolastici coinvolti, in modo corretto valutato prioritariamente la disponibilità per la cattedra orario interna, postergando la verifica dell'opzione per la cattedra esterna su spezzone orario.

6. Nè miglior sorte ha la denuncia della violazione delle O.M. n. 16 del 2011 e O.M. n. 332 del 1996 (quest'ultima erroneamente indicata nella titolazione dei motivi come O.M. n. 332 del 2006).

Tali ordinanze, infatti, si limitano rispettivamente a dettare i criteri di costituzione delle cattedre orario (richiamando, l'O.M. n. 332 del 1996, all'art. 7, il citato D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 441 e stabilendo che tali cattedre orario siano costituite prioritariamente nell'ambito di ciascuna scuola o istituto, prima dell'accorpamento di spezzoni in comuni diversi) ed a prevedere talune regole per l'assegnazione dei posti (che, a termini dell'O.M. n. 16 del 2011, art. 9, comma 4, avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole, essendo, altresì, previsto che al docente venga assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile) ma questo non significa che debba prevalere l'opzione riferita ad una cattedra ad orario esterno rispetto a quella relativa ad una cattedra ad orario intero su una determinata scuola.

In sostanza non vi è in dette ordinanze alcun elemento a sostegno della tesi del ricorrente dovendosi ribadire che il docente, nella mobilità volontaria, deve essere soddisfatto per la sede principale della cattedra ad orario interno, rientrando nell'ambito di una scelta discrezionale dell'Amministrazione scolastica, sulla base della valutazione delle esigenze degli Istituti scolastici coinvolti, istituire una cattedra con orario esterno.

7. Da ultimo, è inammissibile il profilo di censura concernente un preteso vizio motivazionale occorrendo rilevare che a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 ad opera del D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, è denunciabile nel giudizio di legittimità solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, sicchè resta ormai esclusa qualunque rilevanza della mera insufficienza della motivazione.

In relazione all'apprezzamento delle risultanze processuali rileva solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo. L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità (si rimanda alla motivazione di Cass., S.U. n.

34476/2019 che richiama Cass., S.U., n. 8053/2014, Cass., S.U., n. 9558/2018 e Cass., S.U., n. 33679/2018).

Nella fattispecie, pertanto, sono inammissibili le censure ricondotte al vizio motivazionale, perchè la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni del rigetto della domanda ed ha esaminato il fatto storico rilevante ai fini di causa, ossia la sussistenza o meno di un diritto dell'insegnante ad essere trasferito prioritariamente su una cattedra ad orario esterno con l'accorpamento di più spezzoni orari.

8. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

9. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali stante la sopra evidenziata tardività del controricorso e l'assenza di ulteriore attività difensiva del Ministero.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso principale, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>